Civile Sent. Sez. L Num. 14516 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO
Data pubblicazione: 06/06/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 8013-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2018

50

contro

MONTEGROSSO EMANUELA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dallAvvocato

CARMINE DI RISIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 978/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 01/10/2015 R.G.N. 437/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato MICELI MARIO per delega orale Avvocato PESSI ROBERTO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 978/2015, depositata l'1 ottobre 2015, la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Chieti aveva respinto il ricorso di Poste Italiane S.p.A. diretto ad ottenere l'accertamento della legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad Emanuela Montegrosso in data 14/3/2011 per irregolarità commesse in operazioni di rimborso di buoni postali fruttiferi, valutando, da un lato, tardiva la contestazione, in quanto effettuata con nota del 22/2/2011 per fatti risalenti al 2005 (e tardiva anche in relazione alla sentenza penale, emessa nel marzo 2009, che aveva condannato la dipendente per peculato); dall'altro, ritenendo l'avvenuta violazione del principio di *ne bis in idem*, atteso che, per i medesimi fatti, era già stata applicata alla Montegrosso (nel dicembre 2005) una sanzione conservativa, senza che, in senso diverso, potesse rilevare la rivalutazione della gravità del comportamento posto in essere in conseguenza dell'accertamento della sua illiceità penale.
2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Poste Italiane S.p.A. con tre motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 300/1970 e degli artt. 1175, 1375 e 2119 cod. civ., Poste Italiane S.p.A. censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non tempestiva, rispetto ai fatti addebitati, la contestazione disciplinare in data 21/2/2011 e il successivo licenziamento, non avendo la Corte valutato elementi di fatto decisivi ai fini di una diversa conclusione e, in particolare, non avendo considerato la complessità della struttura organizzativa del datore di lavoro, tale da determinare una maggiore difficoltà nell'accertamento di un illecito disciplinare e un allungamento dei tempi della relativa contestazione.
2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104 e 2119 cod. civ. e degli artt. 52 e 54 CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane, la società censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che oggetto di contestazione disciplinare, con la lettera del 21/2/2011, non fosse stato il mero fatto della pronuncia di una sentenza di condanna in sede penale ma la condotta che era stata imputata alla dipendente in quel processo, condotta peraltro già contestata in precedenza e sanzionata con una misura conservativa (ciò che aveva indotto la Corte a ritenere violato il principio di *ne bis in idem*), non avendo il giudice di appello tenuto conto dell'elemento di novità rappresentato dalla diversa portata che riveste, sotto il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

profilo della lesione del vincolo fiduciario, l'accertamento della illiceità penale della condotta.

3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione degli artt. 112 e 132, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 118, comma 1°, delle Disposizioni di attuazione cod. proc. civ., in relazione all'art. 3 l. n. 604/1966, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, la società ricorrente si duole che la Corte non si sia pronunciata sulla questione della possibilità di qualificare il licenziamento come recesso per giustificato motivo soggettivo, in caso di ritenuta insussistenza della giusta causa *ex* art. 2119 cod. civ., e comunque non abbia reso alcuna motivazione al riguardo.

4. Il primo motivo risulta inammissibile.

5. La Corte territoriale si è, infatti, esattamente uniformata al consolidato principio di diritto, per il quale il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (cfr. Cass. n. 19424/2005, già richiamata in sentenza, nonché, fra le più recenti conformi, Cass. n. 1248/2016), restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichino o meno il ritardo (Cass. n. 20719/2013; Cass. n. 15649/2010) e cioè si è uniformata proprio all'orientamento di legittimità che Poste Italiane reputa erroneamente disatteso.

6. In realtà, dietro lo schermo della violazione e falsa applicazione di norme di legge, la società ricorrente formula censure di ordine motivazionale (in tal senso, esplicitamente, il ricorso, pag. 16, là dove è - in conclusione - denunciata l'omessa valutazione di elementi fattuali decisivi ai fini del giudizio circa la tempestività dell'apertura del procedimento disciplinare), con le quali – nell'inosservanza del riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., quale risultante a seguito della riforma introdotta nel 2012 e delle sentenze di questa Corte a Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, che ne hanno definito la portata e l'ambito applicativo – viene, in sostanza, sollecitata una rilettura e una nuova valutazione del materiale di prova difforme da quella della sentenza impugnata e di conseguenza un accertamento che è palesemente estraneo ai compiti assegnati dall'ordinamento alla Corte di legittimità.

7. Il secondo motivo è infondato.

8. La Corte di appello si è invero uniformata al principio di diritto, per il quale l'avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte di rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare, non essendo consentito (in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Grande Stevens ed altri contro Italia, che ha affermato la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto, del principio del divieto di *ne bis in idem*), per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica (Cass. n. 22388/2014).

9. Il rilievo che precede risulta assorbente di ogni ulteriore considerazione, sia in ordine alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. e delle altre norme di diritto richiamate, sia in ordine alla violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 54 CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A., dovendosi comunque rilevare il carattere incongruo, nei confronti della concreta fattispecie, del riferimento alla disposizione di cui alla lettera h) di detto art. 54, che prevede il licenziamento senza preavviso nell'ipotesi – pacificamente non ricorrente nel caso concreto – di condanna passata in giudicato per condotta commessa "non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario".

10. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile.

11. Ed invero, anche volendo trascurare l'interna, quanto non risolvibile, contraddizione logica tra una deduzione di omessa pronuncia *ex* art. 112 cod. proc. civ. e una contestuale denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio *ex* art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (il quale presuppone, con tutta evidenza, che una pronuncia, se pure viziata, vi sia stata da parte del giudice di merito), è da osservare che il motivo in esame non si adegua al canone di specificità stabilito dall'art. 366 cod. proc. civ., atteso che, riportando la questione della conversione del licenziamento così come avanzata nella sola memoria di costituzione nella prima fase di giudizio, non chiarisce se, e in quali termini, essa sia stata riproposta al giudice del gravame.

12. Come più volte precisato da una giurisprudenza costante, il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio e di accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti relativi al pregresso giudizio di merito (cfr., fra le molte, Cass. n. 14728/2001).

13. Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.

14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale